



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**COMUNE DI CAGLIARI**

**MODIFICA E INTEGRAZIONE**

**ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 20 DICEMBRE 2023**

**IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 21**

**FEBBRAIO 2023, N. 1 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO STADIO DEL COMUNE DI CAGLIARI SECONDO GLI STANDARD PREVISTI PER LE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI, ENTRO I**

**TERMINI PER OSPITARE I CAMPIONATI EUROPEI 2032**

**TRA**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**E**

**COMUNE DI CAGLIARI**

## ACCORDO DI PROGRAMMA

### TRA

**la Regione Autonoma della Sardegna**, di seguito denominata "Regione", nella persona della Legale Rappresentante, Alessandra Todde, in qualità di Presidente della Regione,

### E

**il Comune di Cagliari**, di seguito denominato "Comune", nella persona del Legale Rappresentante, Massimo Zedda, in qualità di Sindaco del Comune,

richiamato integralmente l'Accordo di programma sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1, finalizzato alla realizzazione del nuovo stadio del Comune di Cagliari secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali entro i termini per ospitare i campionati europei 2032;

premesso che:

- il Comune, ai sensi dell'articolo 9 del proprio Statuto, "promuove e favorisce il processo di integrazione istituzionale, economica e sociale della città metropolitana, quale naturale sviluppo dell'area vasta di Cagliari, nel quadro di un nuovo sistema delle autonomie in Sardegna e sostiene [...] confronti con la Regione finalizzati ad accordi di programma per interventi di livello superiore a quello cittadino su tematiche di interesse per il territorio metropolitano" e "sviluppa altresì la collaborazione con gli altri enti locali e con le istituzioni nazionali, europee e internazionali, per il perseguimento di interessi comuni";
- la Regione Autonoma della Sardegna, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 17 del 1999, riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società, concorrendo, tra l'altro, alla realizzazione di impianti e infrastrutture sportivi attraverso programmi di spesa a valenza pluriennale;
- la legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1 (legge di stabilità 2023), così come modificata per effetto dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, prevede all'articolo 11, rubricato "Accordo di programma tra Regione, Comune di Cagliari e altri enti pubblici" che la Regione è autorizzata a sottoscrivere con il Comune di Cagliari e ulteriori enti pubblici eventualmente interessati, un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per la realizzazione nella città di Cagliari del nuovo Stadio, secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei 2032;
- sempre il richiamato articolo 11 prevede al comma 2 che gli oneri in capo alla Regione derivanti dall'attuazione dell'Accordo di Programma sono quantificati in complessivi euro 50.000.000;
- il Comune di Cagliari ha già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 1° giugno 2021, in sede di pianificazione, anticipando l'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'intero comparto urbanistico, un progetto guida per la realizzazione del nuovo Stadio Sant'Elia e la riqualificazione delle aree circostanti, con la contestuale approvazione della variante urbanistica consistente nel riassetto delle aree circostanti lo Stadio Sant'Elia e nella modifica dell'art. 64 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico vigente (Quadro normativo n. 15 Borgo Sant'Elia, Su Siccu) relativamente alla parte che disciplina la trasformazione delle aree circostanti lo Stadio Sant'Elia (Unità cartografiche 2c, 2d, 2e, 2f, 5, 6, 7 e 8);
- nelle more della definizione del progetto definitivo del nuovo Stadio e in conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con deliberazione n. \* , è sopravvenuta la volontà di rinunciare alle volumetrie previste dal Progetto guida che disciplina le trasformazioni nelle aree circostanti lo Stadio ricomprese tra i quartieri di San Bartolomeo e di Sant'Elia, alleggerendo in

tal modo il carico urbanistico sull'intero comparto, in favore di un diverso utilizzo delle stesse superfici, più coerente con il vigente Piano Paesaggistico Regionale e con le politiche ambientali promosse a livello europeo;

- è intenzione dell'Amministrazione comunale in carica destinarle, al contrario, a verde attrezzato e aree per la sosta, così da costituire nel suo insieme un plesso di impianti sportivi e aree per attività ludico-ricreative di valenza metropolitana;
- le dichiarazioni programmatiche di mandato del nuovo Sindaco in materia di pianificazione e governo del territorio esprimono la chiara indicazione di adeguare tempestivamente il progetto guida alle nuove scelte strategiche orientate alla massima "sostenibilità", con eliminazione di tutte le volumetrie ad eccezione di quelle strettamente necessarie a garantire la presenza di servizi di supporto alle attività ludico ricreative e per lo sport;
- in considerazione di quanto sopra e in attuazione della disposizione sopra citata, occorre procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma che, oltre a confermare gli impegni già assunti, definisca in dettaglio i compiti di ciascuna Parte;

atteso che l'attuazione del presente Accordo di Programma dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti impegni:

- liquidazione del contributo previsto dalla legge da parte della Regione al Comune e mantenimento in capo alla struttura comunale di tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione del nuovo Stadio;
- conclusione dei lavori della conferenza di servizi indetta dalla Regione per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.) per la realizzazione del nuovo Stadio;
- predisposizione degli elaborati cartografici e normativi che modificano il Progetto guida e del rapporto ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- avvio tempestivo, successivamente alla conclusione del procedimento per l'acquisizione del P.A.U.R. per la realizzazione del nuovo Stadio, dell'iter previsto per l'approvazione del nuovo Progetto guida, con contestuale variante al Piano urbanistico comunale;

ritenuto di dover dare immediata attuazione alle iniziative che, previo accordo tra i soggetti interessati, definiscano gli aspetti di ordine urbanistico preordinati all'approvazione del nuovo Progetto guida, e di dover stabilire l'impegno da parte di ciascuna Parte a concludere tempestivamente i procedimenti di propria competenza nell'ambito di un rapporto tra le istituzioni improntato alla leale collaborazione e alla speditezza dell'azione amministrativa, con l'obiettivo di rispettare i termini sopra accordati;

### **Tutto ciò premesso**

le Parti, meglio specificate in epigrafe, intendono attivare, sussistendone i presupposti di legge, le procedure preordinate al perfezionamento dell'Accordo di Programma, di seguito indicato come Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, quale strumento più idoneo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali, per un impegno coordinato, per quanto di competenza di ciascuna delle Parti, in vista del raggiungimento delle finalità indicate in premessa,

## **CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Art.1 – Recepimento delle premesse**

1. La premessa e gli atti in essa richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

## **Art. 2 - Finalità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo, sottoscritto in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1 disciplina i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari in ordine all'intervento di realizzazione del nuovo Stadio del Comune di Cagliari.
2. A tal fine le Parti, ciascuna in relazione alle proprie competenze, assumono gli impegni specificati nei successivi articoli.

## **Art. 3 - Impegni delle parti**

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente Accordo di Programma, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a collaborare attivamente, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale, al fine di:
  - a) realizzare il trasferimento delle risorse stanziata dalla legge in favore del Comune di Cagliari;
  - b) concludere i lavori della conferenza di servizi regionale indetta per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.);
  - c) predisporre gli elaborati cartografici e normativi che modificano il Progetto guida in conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con deliberazione n. \* e il rapporto ambientale preliminare ai fini della preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
  - d) avviare tempestivamente, successivamente alla conclusione del procedimento per l'acquisizione del P.A.U.R. per la realizzazione del nuovo Stadio, l'iter previsto per l'approvazione del nuovo Progetto guida, con contestuale variante al Piano urbanistico comunale;
  - e) partecipare al Collegio di Vigilanza per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'Accordo di Programma.

## **Art. 4 - Impegni in capo alla Regione Autonoma della Sardegna**

1. La Regione Autonoma della Sardegna in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2023 così come modificato per effetto dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, concorre alla realizzazione del nuovo Stadio secondo gli standard previsti dalle competizioni internazionali, con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro da finanziarsi con fondi provenienti dal Bilancio regionale.
2. È individuato nell'Assessorato regionale dei lavori pubblici il centro di competenza che porrà in essere i necessari provvedimenti attuativi.
3. La Regione Autonoma della Sardegna rende disponibili le risorse finanziarie di cui sopra nel Bilancio regionale all'interno della Missione 08 Programma 01 Titolo 2, attribuite alla competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4. Le risorse verranno assegnate al Comune di Cagliari, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13 marzo 2018 n. 8, mediante apposita **convenzione di finanziamento** da sottoscrivere, previa definizione del cronoprogramma di spesa, tra il dirigente comunale cui compete la realizzazione dell'opera pubblica e il dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.
5. Resta inteso che la Regione Autonoma della Sardegna rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività oggetto

del presente Accordo e che nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti della medesima.

#### **Art. 5 - Impegni in capo al Comune di Cagliari**

1. Il Comune di Cagliari si impegna a:
  - a) sostenere gli oneri finanziari di cui al piano economico finanziario di propria competenza;
  - b) gestire l'iter procedurale connesso all'approvazione del nuovo Progetto guida in conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con deliberazione n. \* , con contestuale variante al Piano urbanistico comunale, e della progettazione dello Stadio e alla successiva realizzazione dell'intervento nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, monitorando e assicurando il rispetto del cronoprogramma formalmente approvato in coerenza con le tempistiche assegnate dal Comitato Esecutivo UEFA;
  - c) presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, a seguito della conclusione dell'intervento, una relazione finale che dà atto dei risultati raggiunti e delle modalità di utilizzo delle risorse trasferite in attuazione del presente Accordo.

#### **Art. 6 - Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio di Vigilanza costituito da:
  - a) la Presidente della Regione o suo delegato, che lo presiede;
  - b) il Sindaco del Comune di Cagliari o suo delegato;
  - c) l'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato.
2. Per lo svolgimento delle competenze assegnate, il Collegio di Vigilanza si avvale del supporto di una Segreteria Tecnica composta da referenti individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari.
3. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) vigilare sulla attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi, nonché del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso al progetto citato in premessa, compresa la verifica del tempestivo avvio formale del procedimento relativo alla modifica del progetto guida e della relativa variante urbanistica e del loro perfezionamento;
  - b) dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma.
4. L'insediamento del Collegio di Vigilanza avviene su iniziativa della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo. Lo stesso si riunisce con cadenza semestrale al fine di verificare, con il supporto della Segreteria Tecnica di cui al comma 2, la coerenza dell'attuazione dell'intervento rispetto al cronoprogramma e agli oneri convenzionali. È convocato, altresì, in forma straordinaria, ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti, in tale caso si riunisce entro 10 giorni dalla richiesta.
5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.
6. Le risultanze dei verbali delle sedute del Collegio di Vigilanza di cui al comma 4, attestanti la corretta attuazione dell'intervento, costituiscono presupposto necessario ai fini della liquidazione delle quote di competenza regionale successive alla prima.

### **Art. 7 – Sottoscrizione e durata dell’Accordo di Programma**

1. Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
2. E’ disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna di tale Decreto di approvazione e sul sito internet istituzionale del Comune di Cagliari.
3. Il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione dell’intervento previsto dall’articolo 11, comma 1 della legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell’Accordo di Programma.
4. Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi e nelle modalità indicate.

### **Art. 8 – Controversie**

1. Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo di Programma, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all’Autorità Giudiziaria competente.

### **Art. 9 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, nonché alle norme del Codice civile per quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

<b>Regione Autonoma della Sardegna</b> <b>La Presidente</b> <b>Alessandra Todde</b>	<b>Comune di Cagliari</b> <b>Il Sindaco</b> <b>Massimo Zedda</b>
---	--